

A TUTTI I CLIENTI
LORO INDIRIZZI

Bergamo, 12 gennaio 2022

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 01/2022

OGGETTO: COMUNICAZIONE PREVENTIVA INPS PER COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI OCCASIONALI

A seguito delle modifiche introdotte in sede di conversione al Decreto Legge 146/2021 e con nota di emanazione INL 29/2022 del 11.01.2022 è stato disposto che **tutte le prestazioni occasionali sono da comunicare all'Ispettorato del Lavoro prima dell'inizio del rapporto di collaborazione.**

Una breve premessa sul rapporto di lavoro autonomo occasionale

Gli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile regolamentano il rapporto di lavoro autonomo: prestazione di un'opera o di un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e di orario nei confronti del committente.

Questa è la definizione generale del lavoro autonomo, che **diventa occasionale** nel momento in cui tale prestazione viene svolta in maniera saltuaria, appunto occasionale.

L'**occasionalità** del rapporto **non** fa sorgere l'obbligo in capo al prestatore dell'apertura di una posizione iva. L'obbligo di apertura della posizione iva matura quando l'attività è - o diventa - abituale, ancorché non esclusiva, e prevalente.

La corresponsione di somme a prestatori occasionali comporta l'applicazione della ritenuta d'acconto Irpef del 20% e soltanto qualora i compensi percepiti eccedano la quota di 5.000 euro annui, tenendo conto della globalità di tutti i committenti, scatta l'obbligo dell'iscrizione alla **Gestione Separata INPS** e al versamento dei conseguenti contributi previdenziali.

Quali rapporti vanno comunicati e come va effettuata la comunicazione

Tutti i rapporti di lavoro autonomo occasionale in essere all'11 gennaio 2022 vanno comunicati **entro il 18.01.2022.**

Tutti i nuovi rapporti di prestazione occasionale sono da comunicare **prima dell'inizio della collaborazione.**

La comunicazione è da effettuare a cura del committente all'Ispettorato del lavoro competente territorialmente nel modo seguente:

- Attraverso il servizio informatico (consultare il link: <https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Lavoro-intermittente.aspx>)
- Via mail, dopo aver scaricato il modello UNI intermittenti, all'indirizzo PEC intermittenti@pec.lavoro.gov.it (si allega il modello che deve essere compilato, generato in formato XML come previsto nel banner in calce al modello e quindi quest'ultimo inviato mezzo mail)

In caso di comunicazione a mezzo mail, non è necessario che l'indirizzo mail sia una PEC.

Sanzioni in caso di tardivo o omesso invio della comunicazione preventiva

L'omessa o ritardata comunicazione a ITL comporta una **sanzione** amministrativa da € 500,00 a € 2.500,00; inoltre la legge prevede l'applicazione di un provvedimento di sospensione dell'attività da adottare nel caso in cui vi sia un impiego di personale in misura pari o superiore al 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro.

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti
Porgiamo i nostri migliori saluti.

(Dott. Andrea Cortinovis)

